

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1014 DELLA COMMISSIONE**
del 12 giugno 2019

che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 165 del 21.6.2019, pag. 10)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2025/917 della Commissione del 19 maggio 2025	L 917	1	20.5.2025



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1014 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2019

che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce norme per l'attuazione del regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda:

- a) norme comuni dettagliate sui requisiti minimi relativi alle infrastrutture, alle attrezzature e alla documentazione dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri;
- b) norme specifiche dettagliate sui requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri designati per le categorie di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/625;
- c) norme dettagliate sui requisiti minimi applicabili ai centri d'ispezione;
- d) il formato, le categorie, le abbreviazioni e altre informazioni per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1. «merci imballate»: le merci collocate in qualsiasi tipo di imballaggio che le racchiude completamente per evitare fuoriuscite e la perdita di contenuto;
- 2. «centro d'ispezione»: una struttura separata istituita presso un posto di controllo frontaliero allo scopo di effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali su animali e merci per cui il posto di controllo frontaliero è designato;
- 3. «ungulati»: gli ungulati quali definiti all'articolo 2, lettera d), della direttiva 2004/68/CE del Consiglio ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321).

▼B

4. «equide registrato»: l'equide registrato quale definito all'articolo 2, lettera c), della direttiva 2009/156/CE del Consiglio ⁽¹⁾;

CAPO I

Requisiti minimi comuni per i posti di controllo frontaliere*Articolo 3***Infrastrutture dei posti di controllo frontaliere**

1. I posti di controllo frontaliere designati per le categorie di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 dispongono delle seguenti strutture:

- a) zone o locali in cui scaricare gli animali e le merci. Tali zone devono essere coperte da un tetto, salvo nei casi di cui al paragrafo 4;
- b) locali d'ispezione o zone d'ispezione che dispongono di acqua corrente calda e fredda e strutture per il lavaggio e l'asciugatura delle mani;
- c) zone di stabulazione o locali di stabulazione per gli animali e zone di magazzinaggio o locali di magazzinaggio, comprendenti locali il magazzinaggio in celle frigorifere ove ciò sia appropriato per la categoria di merci per la quale il posto di controllo frontaliere è stato designato; e
- d) accesso a servizi igienici dotati di strutture per il lavaggio e l'asciugatura delle mani.

2. I locali di cui al paragrafo 1 sono dotati di pareti, pavimenti e soffitti facili da pulire e da disinfettare, di un sistema di drenaggio adeguato e di luce naturale o artificiale adeguata.

3. Le zone di cui al paragrafo 1 sono facili da pulire e dispongono di un sistema di drenaggio adeguato e di una luce naturale o artificiale adeguata.

▼M1

3 *bis*. Il sistema di drenaggio di cui ai paragrafi 2 e 3 è idoneo a eliminare qualsiasi rischio di contaminazione e consente la stabulazione, il magazzinaggio, la pulizia e la disinfezione in condizioni adeguate alle categorie di animali o merci trattate nelle zone o nei locali di cui ai suddetti paragrafi.

4. Il requisito di copertura con tetto per le zone di scarico di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applica nei seguenti casi:

- a) partite non trasportate in container di animali acquatici e prodotti della pesca;
- b) partite di sottoprodotti di origine animale costituite da lana, proteine animali trasformate sfuse, letame o guano alla rinfusa;
- c) partite di merci alla rinfusa di volume elevato e macchine agricole e forestali usate di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).

▼M1

5. Le strutture di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non sono obbligatorie per l'esecuzione di controlli ufficiali e altre attività ufficiali sulle merci seguenti:

- a) liquidi alla rinfusa di origine animale e di origine non animale;
- b) merci alla rinfusa di volume elevato di origine non animale scaricate mediante attrezzature speciali direttamente nelle strutture di magazzinaggio.

6. Gli Stati membri possono esonerare dai seguenti requisiti i posti di controllo frontalieri che sono stati designati per le categorie di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere da c) a f), del regolamento (UE) 2017/625:

- a) disporre di acqua corrente calda e fredda e di strutture per il lavaggio e l'asciugatura delle mani di cui al paragrafo 1, lettera b); e
- b) disporre di locali con soffitti facili da disinfettare, di cui al paragrafo 2.

▼B

7. Le strutture di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), non sono condivise con le altre categorie di merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 se utilizzate per prodotti di origine animale e prodotti compositi.

8. Le strutture di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), non sono condivise con alimenti di origine non animale se utilizzate per materiale germinale e sottoprodotti di origine animale.

9. In deroga ai requisiti di cui ai paragrafi 7 e 8, i posti di controllo frontalieri possono condividere le strutture di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), nei seguenti casi:

- a) posti di controllo frontalieri che sono stati designati unicamente per categorie di merci imballate; oppure
- b) posti di controllo frontalieri che sono stati designati per categorie di merci imballate e merci non imballate, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i) le autorità competenti effettuano una valutazione del rischio dei posti di controllo frontalieri che dimostri come sia possibile evitare la contaminazione incrociata e attuano le misure individuate nella valutazione del rischio per la prevenzione di tale contaminazione incrociata; e
 - ii) le autorità competenti garantiscono una separazione temporale tra il trattamento delle diverse partite di merci non imballate nonché tra il trattamento di partite di merci non imballate e imballate. Nel periodo risultante dalla separazione temporale le strutture di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono pulite e disinfettate.

10. Il paragrafo 9 non si applica alle strutture di cui al paragrafo 1, lettera c), se tali strutture sono utilizzate per il magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale alla rinfusa.

▼M1

11. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliere possono autorizzare, sotto il loro controllo, l'uso di strutture di magazzinaggio commerciali per le merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, a condizione che tali strutture siano situate in prossimità del posto di controllo frontaliere e siano di competenza della stessa autorità doganale.

▼M1

Tali strutture di magazzinaggio commerciali possono essere utilizzate per effettuare controlli di identità e controlli fisici sulle piante, sui prodotti vegetali e sugli altri oggetti nonché sulle merci di origine non animale di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere da c) a f), del regolamento (UE) 2017/625, a condizione che tali strutture di magazzino soddisfino i requisiti minimi stabiliti nel presente regolamento.

▼B

12. Le merci immagazzinate in strutture di magazzinaggio commerciali a norma del paragrafo 11 sono immagazzinate in condizioni igieniche e opportunamente identificate mediante codici a barre o altri mezzi elettronici o etichettatura. Se possono presentare un rischio sanitario per l'uomo, per gli animali e per le piante o, nel caso di OGM e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente, le merci sono inoltre trattate in un locale separato, che si possa chiudere a chiave, o in zone delimitate, separate da tutte le altre merci immagazzinate nella struttura di magazzinaggio commerciale.

13. Se il posto di controllo frontaliero è situato presso una strada, una ferrovia o un porto, il magazzinaggio sul mezzo di trasporto in cui le merci sono state portate al posto di controllo frontaliero può essere autorizzato sotto il controllo delle autorità competenti.

14. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi modifica relativa all'infrastruttura o al funzionamento di un posto di controllo frontaliero, o di un centro d'ispezione all'interno di tale posto, se tali modifiche rendono necessario un aggiornamento delle informazioni fornite alla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

*Articolo 4***Attrezzature e documentazione dei posti di controllo frontalieri**

1. I posti di controllo frontalieri hanno accesso:
 - a) ad attrezzature per la pesatura di partite il cui utilizzo è pertinente per le categorie di animali e merci per le quali il posto di controllo frontaliero è stato designato;
 - b) ad attrezzature per scaricare, aprire ed esaminare le partite;
 - c) ad attrezzature per la pulizia e la disinfezione e alle istruzioni per il loro uso o a un sistema documentato di pulizia e disinfezione se le operazioni di pulizia e disinfezione sono fornite da agenti esterni al posto di controllo frontaliero; e
 - d) ad attrezzature adeguate per il magazzinaggio temporaneo di campioni a temperatura controllata, in attesa del loro invio al laboratorio, e a contenitori idonei al loro trasporto.
2. I locali di ispezione o le zone di ispezione, ove opportuno per le categorie di animali e merci per le quali il posto di controllo frontaliero è stato designato, sono dotati di:
 - a) un tavolo con superficie liscia e lavabile, facile da pulire e da disinfettare;
 - b) un termometro per misurare la temperatura di superficie e al centro delle merci;

▼B

- c) attrezzature di scongelamento;
 - d) attrezzature di campionamento; e
 - e) nastro adesivo e sigilli numerati o etichette chiaramente contrassegnate per garantire la tracciabilità.
3. Se necessario per garantire l'integrità dei campioni prelevati nell'ambito dei controlli ufficiali, sono disponibili istruzioni dettagliate sul campionamento per l'analisi e il trasporto di tali campioni al laboratorio ufficiale designato.

CAPO II

Requisiti minimi specifici per i posti di controllo frontaliere*Articolo 5***Posti di controllo frontaliere designati per categorie di animali**

1. In aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, i posti di controllo frontaliere designati per gli animali di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 sono dotati di:

- a) spogliatoio con docce;
- b) zone o locali per lo scarico degli animali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), che dispongono di spazio, luce e ventilazione adeguati;
- c) attrezzature per l'alimentazione animale e l'abbeveraggio;
- d) strutture di magazzinaggio per i mangimi, le lettiere e lo stame e il letame o accordi con un fornitore esterno che fornisca le stesse strutture;

▼MI

- e) zone di stabulazione o locali di stabulazione per trattenere le categorie di animali per le quali i posti di controllo frontaliere sono stati designati;

▼B

- f) locali di ispezione o zone di ispezione provvisti di attrezzature di contenzione e delle attrezzature necessarie per effettuare esami clinici; e
- g) una corsia di accesso dedicata o altri dispositivi per risparmiare agli animali qualsiasi attesa inutile prima di raggiungere la zona di scarico.

2. Le strutture di cui al paragrafo 1, lettere b), c), e), f) e g), sono progettate, costruite, mantenute e utilizzate in modo da evitare agli animali lesioni e sofferenze inutili e garantirne la sicurezza.

▼B

3. Le strutture di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), e) ed f), costituiscono un'unità di lavoro integrata e completa.

4. Le strutture di cui al paragrafo 1 non sono impiegate per eseguire controlli ufficiali e altre attività ufficiali su partite di animali destinate agli scambi all'interno dell'Unione.

Le strutture di cui al paragrafo 1 possono essere impiegate per eseguire controlli ufficiali e altre attività ufficiali su partite di animali destinate all'esportazione dall'Unione o trasferite da uno dei territori elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/625 a un altro territorio elencato nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/625, dopo aver attraversato il territorio di un paese terzo, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le autorità competenti effettuano una valutazione del rischio dei posti di controllo frontaliere che dimostri come sia possibile evitare la contaminazione incrociata e attuano le misure individuate nella valutazione del rischio per la prevenzione di tale contaminazione incrociata; e
- b) le autorità competenti garantiscono una separazione temporale tra il trattamento di partite di animali destinate all'esportazione dall'Unione o trasferite da uno dei territori elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/625 a un altro territorio elencato nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/625, dopo aver attraversato il territorio di un paese terzo, e qualsiasi altra partita di animali che entra nell'Unione. Nel periodo risultante dalla separazione temporale le strutture impiegate per il trattamento delle partite di animali sono pulite e disinfettare.

5. Le strutture di cui al paragrafo 1, lettere b), c), e) ed f), non sono condivise con le categorie di merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.

▼M1

6. Le uova da cova possono essere ispezionate presso i posti di controllo frontaliere designati per gli animali di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

▼B*Articolo 6*

Posti di controllo frontaliere designati per categorie di prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale, materiale germinale, prodotti compositi e fieno e paglia

1. In aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, i posti di controllo frontaliere designati per le categorie di merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625:

- a) dispongono dei locali di ispezione cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), dotati di strutture atte a mantenere, se necessario, un ambiente a temperatura controllata;
- b) se sono stati designati per categorie di merci refrigerate, congelate e a temperatura ambiente, possono immagazzinare simultaneamente tali merci a ciascuna categoria di temperatura appropriata, in attesa dei risultati delle analisi, prove o diagnosi di laboratorio, o in attesa dell'esito dei controlli dell'autorità competente; e
- c) dispongono di spogliatoi.

▼B

2. Le strutture di cui al paragrafo 1 costituiscono un'unità di lavoro integrata e completa.

3. Le strutture di cui al paragrafo 1 non sono impiegate per eseguire controlli ufficiali e altre attività ufficiali su partite di merci destinate agli scambi all'interno dell'Unione.

Le strutture di cui al paragrafo 1 possono essere impiegate per eseguire controlli ufficiali e altre attività ufficiali su partite di merci destinate all'esportazione dall'Unione o trasferite da uno dei territori elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/625 a un altro territorio elencato nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/625, dopo aver attraversato il territorio di un paese terzo, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le autorità competenti effettuano una valutazione del rischio dei posti di controllo frontaliere che dimostri come sia possibile evitare la contaminazione incrociata e attuano le misure individuate nella valutazione del rischio per la prevenzione di tale contaminazione incrociata; e
 - b) le autorità competenti garantiscono una separazione temporale tra il trattamento di partite di merci destinate all'esportazione dall'Unione o trasferite da uno dei territori elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/625 a un altro territorio elencato nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/625, dopo aver attraversato il territorio di un paese terzo, e qualsiasi altra partita di merci che entra nell'Unione. Nel periodo risultante dalla separazione temporale le strutture impiegate per il trattamento delle partite di merci sono pulite e disinfettare.
4. I requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano per l'esecuzione di controlli ufficiali e altre attività ufficiali su liquidi alla rinfusa di origine animale e di origine non animale.

▼M1

5. I pesci vivi destinati al consumo umano, le rane vive destinate al consumo umano, gli invertebrati vivi e le esche da pesca possono essere ispezionati presso i posti di controllo frontaliere designati per le categorie di merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625.

▼B

CAPO III

*Elenco dei posti di controllo frontaliere e dei punti di controllo**Articolo 7***Formato, categorie, abbreviazioni e altre informazioni per l'elenco dei posti di controllo frontaliere e dei punti di controllo**

- 1. Gli Stati membri utilizzano il formato di cui all'allegato I per fornire le informazioni di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.
- 2. Per compilare gli elenchi dei posti di controllo frontaliere di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 e gli elenchi dei punti di controllo a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, gli Stati membri utilizzano le abbreviazioni e le specifiche di cui all'allegato II.

▼B

3. Gli elenchi dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo sono accompagnati da una nota esplicativa contenente le abbreviazioni e le specifiche di cui all'allegato II.

CAPO IV

*Centri d'ispezione**Articolo 8***Requisiti per i centri d'ispezione**

1. I posti di controllo frontalieri possono comprendere uno o più centri d'ispezione per lo svolgimento, ove necessario, di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali sulle categorie di animali e merci per cui il posto di controllo frontaliero è stato designato.

2. I centri d'ispezione soddisfano i requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri di cui all'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e le norme dettagliate relative ai requisiti minimi del presente regolamento.

I requisiti di cui all'articolo 64, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625 non si applicano ai centri d'ispezione che hanno accesso alla tecnologia e alle attrezzature per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all'articolo 131 di detto regolamento e ad altri sistemi informatici di trattamento delle informazioni disponibili in un'altra struttura del medesimo posto di controllo frontaliero.

3. I centri d'ispezione:

a) rientrano nella competenza della stessa autorità doganale del posto di controllo frontaliero; e

b) sono soggetti al controllo dell'autorità competente del posto di controllo frontaliero.

4. Se notificano alla Commissione la designazione di un posto di controllo frontaliero conformemente all'articolo 59 del regolamento (UE) 2017/625, gli Stati membri trasmettono alla Commissione anche tutte le informazioni pertinenti relative ai centri d'ispezione stabiliti all'interno di tale posto di controllo frontaliero.

5. Gli Stati membri elencano ciascun centro d'ispezione insieme al relativo posto di controllo frontaliero designato conformemente all'articolo 59 del regolamento (UE) 2017/625, nel formato di cui all'allegato I. Tali informazioni specificano altresì le categorie di animali e merci che sono controllate nei centri d'ispezione conformemente all'articolo 7.

6. Gli Stati membri eliminano i centri d'ispezione dall'elenco di cui al paragrafo 5 non appena questi cessano di essere conformi ai paragrafi 2 e 3 e informano la Commissione dell'eliminazione e dei motivi di tale decisione.



Articolo 9

Abrogazioni

Le decisioni 2001/812/CE e 2009/821/CE della Commissione e la direttiva 98/22/CE della Commissione sono abrogate a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Articolo 10

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Per quanto riguarda i posti di controllo frontalieri designati per le merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento e che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non dispongono di zone o locali per lo scarico coperti da un tetto, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 3, si applicano tuttavia a decorrere dal 14 dicembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



ALLEGATO I

Formato degli elenchi dei posti di controllo frontalieri

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Posto di controllo frontaliero</i>	<i>Recapiti</i>	<i>Codice TRACES</i>	<i>Tipo di trasporto</i>	<i>Centri d'ispezione</i>	<i>Categorie di ani- mali e merci e specifiche</i>	<i>Specifiche ag- giuntive relative all'ambito della designazione</i>

Formato degli elenchi dei punti di controllo

1.	2.	3.	6.	7.
<i>Punto di controllo</i>	<i>Recapiti</i>	<i>Codice TRACES</i>	<i>Categorie di animali e merci e specifiche</i>	<i>Specifiche aggiuntive re- lative all'ambito della designazione</i>

▼B*ALLEGATO II***Campo n. 1: Posto di controllo frontaliero/Punto di controllo**

Nome del posto di controllo frontaliero/punto di controllo

Campo n. 2: Recapiti del posto di controllo frontaliero/punto di controllo

Indirizzo completo

Indirizzo e-mail

Numero di telefono

Orario di apertura (obbligatorio solo per il posto di controllo frontaliero)

Sito web (obbligatorio solo per il posto di controllo frontaliero)

Campo n. 3:

Codice TRACES assegnato

Campo n. 4: Tipo di trasporto del posto di controllo frontaliero

A = Aeroporto

F = Ferrovia

P = Porto

R = Strada

Campo n. 5: Centri d'ispezione

(Si noti che all'interno del posto di controllo frontaliero possono essere presenti diversi centri d'ispezione)

Nome del centro d'ispezione

Indirizzo e altri recapiti

Campo n. 6: Posto di controllo frontaliero e punto di controllo

Categorie di animali e merci e specifiche

Campo n. 7: Posto di controllo frontaliero e punto di controllo

Specifiche aggiuntive relative all'ambito della designazione: testo libero per fornire specifiche aggiuntive (1).

Abbreviazioni e specifiche applicabili alle categorie di animali e merci per le quali il posto di controllo frontaliero/punto di controllo è designato, compresi i centri d'ispezione, se applicabile.

▼M1

- a) Per gli animali di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o oggetto di condizioni o misure di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera e) o f), del regolamento (UE) 2017/625

▼B

Abbreviazioni	
LA	Animali vivi
-U	Ungulati diversi dagli equidi registrati
-E	Equidi registrati
-O	Altri animali diversi dagli ungulati (questa abbreviazione comprende gli ungulati dei giardini zoologici)

▼B

Specifiche	
(*)	Sospensione del posto di controllo frontaliero/punto di controllo di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/625
(1)	Cfr. specifiche aggiuntive nel campo 7

b) Per i prodotti di origine animale, i prodotti compositi, il materiale germinale, i sottoprodotti di origine animale, il fieno e la paglia di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625 o oggetto di condizioni o misure di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera d), e) o f), del regolamento (UE) 2017/625

Abbreviazioni	
POA	Prodotti di origine animale, prodotti compositi, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia
-HC	Prodotti destinati al consumo umano
-NHC	Prodotti non destinati al consumo umano
-NT	Prodotti che non richiedono temperature specifiche
-T	Prodotti congelati/refrigerati
-T(FR)	Prodotti congelati
-T(CH)	Prodotti refrigerati

Specifiche	
(*)	Sospensione del posto di controllo frontaliero/punto di controllo di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/625
(1)	Cfr. specifiche aggiuntive nel campo 7
(2)	Unicamente prodotti confezionati
(3)	Unicamente prodotti della pesca
(4)	Unicamente liquido alla rinfusa

▼M1

c) Per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 o oggetto di condizioni o misure di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera d), e) o f), del regolamento (UE) 2017/625

▼B

Abbreviazioni	
P	Piante
PP	Prodotti vegetali
PP(WP)	Legno e prodotti in legno
OO	Altri oggetti

▼B

Specifiche	
(*)	Sospensione del posto di controllo frontaliero/punto di controllo di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/625
(1)	Cfr. specifiche aggiuntive nel campo 7

▼M1

d) Per le merci di origine non animale oggetto di condizioni o misure di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera d), e) o f), del regolamento (UE) 2017/625

▼B

Abbreviazioni	
PNAO	Prodotti di origine non animale
-HC(food)	Alimenti di origine non animale oggetto di condizioni o misure di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera d), e) o f), del regolamento (UE) 2017/625
-NHC(feed)	Mangimi di origine non animale oggetto di condizioni o misure di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera d), e) o f), del regolamento (UE) 2017/625
-NHC(other)	Prodotti di origine non animale che non sono né alimenti né mangimi
-NT	Prodotti che non richiedono temperature specifiche
-T	Prodotti congelati/refrigerati
-T(FR)	Prodotti congelati
-T(CH)	Prodotti refrigerati
Specifiche	
(*)	Sospensione del posto di controllo frontaliero/punto di controllo di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/625
(1)	Cfr. specifiche aggiuntive nel campo 7
(2)	Unicamente prodotti confezionati
(4)	Unicamente liquido alla rinfusa